

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. LORIZZO Salvatore

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

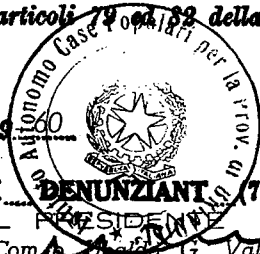
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/F del 9° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.020 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 19 e 22 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

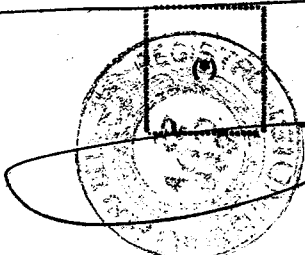


Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1960 al N. 1187

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. LORIZZO Salvatore

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/F del 9° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 7.020 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della Legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959
27 Agosto 19 59

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1704

vol. foglio registro Aut. privata, ed esatte lire Cento dieci

(8) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essⁱ / denunziant^e (3) ed ilSig. *Luigi 220 Salvatore*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. *2F* del *9°* lotto
di Case Popolari nel Comune di *Ostuni*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. *7090* mensili anticipate: *84240*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto, 1958...

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 5^a 19 al N. *1101*

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *84240*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant (3) ed il

Sig. Sorizzo Salvatore

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2 F del 9° Lotto
di case popolari nel Comune di

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 102 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57

I DENUNZIAN (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 57 al N. 1360

vol. foglio registro di privati, ed esatte lire Centodieci

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. LORIZZO BALVATORE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. F/2 del 9° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 6942 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 814 24490

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo V. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 2989

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quattrocento

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Corasso)

(*) Bollo a calendario.



IL CANCELLIERE

MAGNANTE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denunciale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. LORIZZO SALVATORE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. 2/F del 9° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUN I

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6942 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

add. 27



Il DENUNZIANTE (7)

Il PRESIDENTE

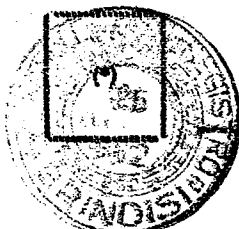
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 25 AGO 1962 al N. 2544

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Il CASSIERE

(*) Bollo a calendario



Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.
Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

381644 Ostuni, 24/6/1966

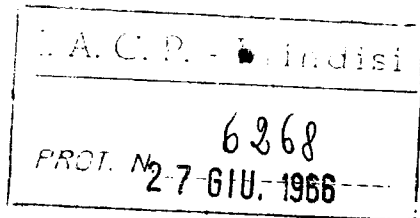
Spett. ISTITUTO AUTONOMO DELLE CC.PP.

B R I N D I S I

A riscontro della Vs. pregiata dell'II c.m.
Nº 5674 di prot.

Vi comunico che il passaggio a riscatto della casa
di cui all'oggetto della Vs. stimata su citata, gradirei far_
lo in unica soluzione al prezzo da Voi stabilito.

In attesa di ulteriori Vs. disposizioni Vi ringra_
zio e con tutta stima Vi saluto



(Lorizzo Salvatore)

CC.PP. L.9 I.2

Largo avv. Francesco Tamburrini
OSTUNI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000ooo==ooo000-----

Prot.N 5674

Brindisi, li 11-6-966

AL SIG. LORIZZO Salvatori

9. lotto C.P. - Scale 7/2

Via G. Tamburini

OSTUNI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in OSTUNI Lotto 9 scala 7/2
Via G. Tamburini a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.457.064.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====0000000=====

N. di prot.

4910

Brindisi li

16 LUG. 1964

AL SIG.

Lorenzo Salvatore

9° letto via Leporelli - Largo Bamburini

Orfani

RACCOMANDATA

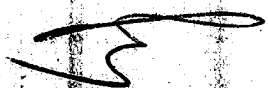
Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarLa per il perfezionamento del contratto di cessione.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-



Spett.le Istituto Autonomo
 C.C. P.P.

Il sottoscritto Giuseppe Brindisi
 nato a Ostuni il 9-8-1915 ed ivi domiciliato al Largo Av. Francesco Combari
 in 14 lotto scala F. Int. 2, in base
 alle vigenti disposizioni di legge, che
 da esposto Spett.le Istituto C.C. P.P.,
 affinché la abitazione di cui attualmente
 usufruisce in locazione, gli
venga concessa a titolo -

Pertanto si allega assegno della somma
 di $\text{L. } 5.000$ (Cinquemila) della
 Credito Italiano n° 2.231.900 a lui intestato,
 quale acconto spese contrattuali -

In attesa di un benevolo ris-
 contro

Don Osservanza
 Giuseppe Brindisi

Ostuni 3-6-1962

R. A.
 255
 A.

1904

16 MAR. 1967

SEZ. RISCATTO

- AL SIG. LORIZZO SALVATORE
VIA GIUSTOLO 10
S P O L E T O

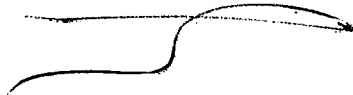
g. Lotta CP
F/2
orku

Oggetto: D.P.R. I7.I.1959 n.2 e modificazioni successive.
Richiesta nulla osta alla sublocazione.-

Si restituisce la domanda in carta legale indirizzata a queste Istituzioni con la quale chiede autorizzazione a sublocare lo appartamento del quale è acquirente sito in Ostuni al 2° Lotte Case Popolari, e si trascrive qui di seguito quanto dispone l'art. 16 del D.P.R. I7.I.1959, n.2 e cioè che la domanda di autorizzazione a poter affittare l'alloggio, in carta da bollo da L.4000, va diretta al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia Bari tramite l'Ente proprietario. Essa deve essere corredata dei documenti che comprovino le ragioni per cui si chiede l'autorizzazione. Gli Enti proprietari o Gestori trasmetteranno la domanda al Provveditorato esprimendo il loro parere.

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/sg/

21/6/79
1874
PROT. N. 1874
DATA 24 APR. 1979
ISTIT. CASE POPOLARI
BRINDISI

23.4.
Ostuni, li 30.3.1979

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POLOLARI
BRINDISI

Oggetto: Conferma richiesta
amministrazione autonoma Scala F-
Lotto 9 Ostuni-Largo F. Tamburini, 9-.

I sottoscritti, assegnatari a riscatto degli alloggi in oggetto, in data 16.2.'79-, con raccomandata n. 2827-, hanno chiesto a codesto Spett/le Istituto, l'amministrazione autonoma della Scala F-, avendo da tempo riscattato l'appartamento ed essendo in numero di quattro su sei appartamenti riguardanti detta scala, poichè gli altri due sono in fitto.

Al fine di ottenere l'amministrazione autonoma di tutto il Lotto, si è svolto opera di chiarimento verso gli altri assegnatari perchè si unissero alla richiesta di detta amministrazione autonoma. E mentre i due assegnatari a riscatto della Scala E sono d'accordo per la richiesta in argomento, tutti gli assegnatari in fitto sono decisamente contrari e alcuni di essi anzi, condizionano tale adesione alla possibilità di riscattare subito la casa.

Pertanto gli scriventi, nel confermare la richiesta in oggetto, pregano codesto Spett/le Istituto a voler gentilmente e (sia pure nei limiti) sollecitamente provvedere a quanto richiesto.

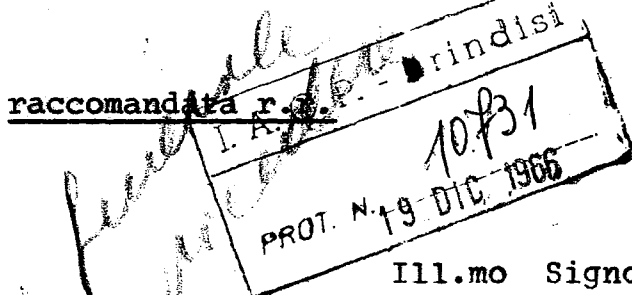
Infine si riterrebbe opportuna e necessaria un'azione dell'Istituto intesa non soltanto a rendere possibile l'amministrazione autonoma di tutta la palazzina, ~~ma anche ad evitare~~ ^{onde} nei rapporti tra le famiglie ^{che} ~~si accendano~~ ^{si accendano} ~~immancabili~~ ^{malumori} ~~una~~ ^{piccola}, ma autentica guerra tra...ricchi e poveri.

Con osservanza

LORIZZO SALVATORE
BAX FRANCESCO
COLUCCI AMBROGIO
MOLENDINO ROSA

Lorizzo Salvatore
Francesco Bax
Colucci Ambrogio
Molendino Rosa

516 n°
V. 11.11
G. L. P.



Ostuni 17/12/1966

Ill.mo Signore
Com.te UBALDO VALLARINO
Presidente Istituto Autonomo Case Popolari
Via Casimiro 9
B R I N D I S I

e p.c.
Ill.mo Signore
Comm. Avv. VINCENZO PALMA
Direttore Istituto Autonomo Case Popolari
Via Casimiro 9
B R I N D I S I

Il sottoscritto LORIZZO SALVATORE, domiciliato in Ostuni alla via Avv. F. Tamburini 7/2, si pregia esporre quanto segue:

Il sottoscritto è assegnatario da diversi anni di un appartamento di codesto Istituto appunto all'indirizzo sopra segnato ed aveva da tempo avanzata domanda di riscatto, espletando tutte le relative pratiche corredandole con la richiesta documentazione. In data 7 u.s. gli pervenne invito da parte del notaio Vincenzo Loiacono di Brindisi di presentarsi il 15 scorso nello studio di detto notaio per la stipula del relativo atto di compravendita del cennato appartamento.

Puntualmente il sottoscritto il 15 u.s. alle ore 9,10 si presentava nello studio del notaio con il richiesto documento di identità nonché con £ 45.000 contanti, come richiesto nell'invito suaccennato, ed assegno di c/c per l'importo da versare. Ivi giunto seppe dal Notaio che era necessario effettuare il versamento della somma dovuta, pari a £ 1.405.026, sul c/c postale n° 28/2171 intestato a codesto Istituto ed all'uopo il Notaio gli forniva apposito modulo già riempito per la prima parte. Onde far luogo a detto versamento il sottoscritto, unitamente al sig. Bax Francesco da Ostuni che aveva ricevuto analogo invito e che doveva effettuare la medesima operazione, fece ritorno in Ostuni al fine di prelevare i soldi in banca (non potendolo fare a Brindisi perchè non conosciuto e difficilmente avrebbero accettato un suo assegno di c/c) ed effettuare il versamento presso l'Ufficio Postale. Fatto tutto ciò fece ritorno in Brindisi ed alle ore 10,35 era nuovamente dal notaio il quale però ebbe a dirgli di aver ricevuto ordine telefonico di soprassedere alla stipula del contratto perchè pare che contro il sottoscritto sia stato avanzato un ricorso per presunto mancato domicilio del sottoscritto in Ostuni.

%...%

1/0
ai precedenti
procedere

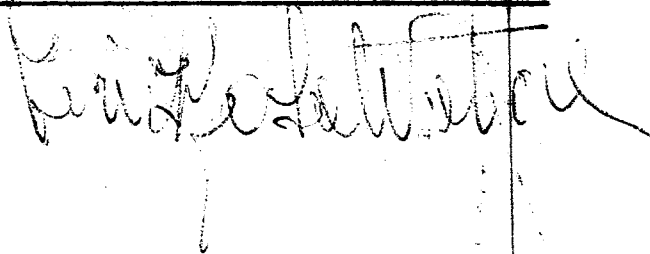
Logica e giusta recriminazione del sottoscritto che, in un volger di tempo così breve, vedeva sovvertito un ordine di cose senza plausibile motivo ed anche perchè ormai il danaro era stato versato e parte di quel danaro, la gran parte, era frutto di un prestito concesso dalla banca sul quale già decorrono interessi non certo lievi senza che stia servendo a nulla.

Comunque, tralasciando per il momento tale questione, sta il fatto che quanto pare sia stato affermato nel ricorso contro il sottoscritto è soltanto frutto di fantasia malevola poichè il sottoscritto ha il suo domicilio in Ostuni, come da certificato in bollo che all'uopo si è fatto rilasciare dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Ostuni in data 16 corrente e che alla presente allega. E' vero che attualmente la famiglia del sottoscritto trovasi a Spoleto presso i suoceri al fine di consentire alle figliole di seguire corsi di studio che in loco mancano, ma è altrettanto vero che il sottoscritto ha in Ostuni tutti i mobili che aveva, che viene in Ostuni diversi giorni ogni mese come può, se del caso, dimostrare e che intende ritornare in Ostuni fra non molto, definitivamente, onde impiantare una qualsiasi attività tanto che già verbalmente ha chiesto al conduttore di un locale sito in piazza Libertà in Ostuni di lasciarlo vuoto e libero quanto prima proprio a tale fine. Di tanto, inoltre, codesto Istituto era già a conoscenza per averglielo reso noto il sottoscritto stesso.

Esposto tutto quanto innanzi, e formula vive scuse per la lunghezza, il sottoscritto chiede che in base alla documentazione già in atti, a quella qui allegata venga disposto l'effettuazione del contratto di compravendita per il quale, ripete, ha già pagato ben £ 1.405.026 oltre a tutte le mensilità senza mai nessunissimo ritardo, mettendo nel nulla un esposto che non fondamento alcuno e che, pertanto, non merita che il rigetto.

Fiducioso di ricevere quanto prima notizie in merito ringrazia e porge i suoi ossequi unitamente ai migliori auguri per le prossime Feste.

SALVATORE LORIZZO
Via Avv. F. Tamburini 7/2-Ostuni



Da accertamenti eseguiti in Ostuni presso gli alloggi popolari é risultato quanto appresso:

Il Sig. Lorisso Salvatore, intestatario dell'alloggio n°2, scala F, di via Francesco Tamburrino, figura iscritto anagraficamente nel Comune di Ostuni, né ha mai mutato la propria residenza.-

Lo stesso si assenta per lunghi periodi da Ostuni, perché la moglie é proprietaria di una tabbacheria e Bar in Spoleto, ed ha spesso bisogno dell'ausilio del marito.-

Nell'alloggio in parola vi sono in permanenza alcuni mobili, utili allo stesso Lorisso, per i periodi di sua permanenza in Ostuni.-

Salvo verità, sembra che il Sig. Lorisso abbia intenzione, fra non molto, di ritirare la famiglia da Spoleto, e stabilirsi definitivamente in Ostuni.-

Brindisi li 16-12-1966-
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^

I. A. C. P. - Brindisi
17 DIC. 1966
PROT. N. 10722

[Signature]
 IL CAPO SEZIONE INQUILINATO
 (Alfredo De Vito)

1/2
 procedere e defluire
 la parte ca
 adeguazione
[Signature]

[Signature]

Ostuni, li 9 Dicembre 1966
Raccomandata

Ill.mo Signor
PRESIDENTE DELL'I.A.C.P. - Via Casimiro

PART. n.	718
ARR. n.	13. XII 66

BRINDISI

Oggetto: richiesta di assegnazione di alloggio.

Il sottoscritto VITALE Nicola fu Giosuè, nato a OSTUNI (BR) il 6.2.1903, ed ivi residente alla Via B. Continelli, n. 36, è venuto a conoscenza che al 9° Lotto cc. pp. alla Via Avv. F/sco Tamburini, vi è un alloggio di Codesto Istituto, vuoto da oltre TRE anni, che, a suo tempo, fu assegnato al sig. Lorisso Salvatore.-

Ora il detto sig. Lorisso, da oltre tre anni, con la famiglia, si è trasferito definitivamente a SPOLETO dove ha acquistato e gestisce un Bar-Tabaccheria, mentre ha venduta la Rivendita di Tabacchi che aveva in Ostuni alla Via P. Vincenti, n. 2.-

Se ciò è vero - come è vero - che diritto avrebbe il più volte nominato sig. Lorisso a tenere da oltre 3 anni "chiusa" una casa di un Ente pubblico - I.A.C.P. - che, invece, dovrebbe, per statuto, credere, tutelare che gli alloggi siano abitati?-

Nel caso che segnale tuttavia è frustrato, invece, il fine precipuo dell'Istituto, ed appare che il sig. Lorisso vorrebbe fare una speculazione, a danno di possibili altri assegnatari che verserebbero nelle condizioni di vedersi assegnato, da parte dell'Ente, un alloggio.-

Interesso pertanto V.S. Ill.ma sul caso segnalato e

c h i e d o

- facendone espressa domanda - che mi venga assegnato l'alloggio in parola, dovendo lasciare quello ora occupato in piena disponibilità della proprietaria, Sig.ra Ada Vitale fu Mia, che precariamente è ospite dell'Istituto G. Pinto qui in Ostuni.-

Sig. Presidente,

confido che Ella - saggiamente amministrando l'Ente cui presiede - vorrà benevolmente accogliere la presente richiesta, sanando una situazione di fatto, oltremodo lesiva degli interessi pubblici, e mentre resto in attesa di cortese favorevole accettazione della presente, la ossequio devotamente.

(Vitale Nicola)

Via B. Continelli, n. 36
O S T U N I

P.S.: Fa espressa riserva - a richiesta - di esibire i documenti di rito.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7272

Brindisi, lì 16-8-61

AL SIG. Enrico Salvatore

Lotto 9° Scala F Int. 2

Via Cinzelli

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.335 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.60 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.946 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.335</u> vano per vani <u>4.60</u> £ .	<u>6.144</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>185</u>
	<u>6.946</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 22
Uff. Rag.

Brindisi, li 5 LUG. 1956

Al Sig. Romigo Salvatore
Via S. Beccaria, 12
Ostuni

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Pisani lotto 92 scala F interno 2 (terzato)-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.20-

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però; dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. 31.924- come appresso dovute:

a) mensilità di fitto e servizi dal <u>10/7</u> al <u>10 AGO. 1956</u>	£. <u>1350</u> vano x vani <u>5.20</u> =	£. <u>7.020</u> -
b) canone consumo acqua normale		£. <u>450</u> -
c) contributo nelle spese di illuminazione scale		£. <u>50</u> -
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)		£. <u>23.193</u> -
e) deposito spese contrattuali		£. <u>1.000</u> -
f) I.G.E. 3% su a)		£. <u>211</u> -
	TOTALE	£. <u>31.924</u> -

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 9 LUG. 1956 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo VALLARINO)

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI BARI

STAZIONE DI OSTUNI

N°24/63/ di protocollo

Ostuni, li 4 Aprile 1956

Risposta al foglio n.8601 del 21 febbraio u.s.

OGGETTO: Informazioni alloggi Case Popolari.-

-- ALLA PREFETTURA DI

BRINDISI

**Di forniscono le informazioni richieste sul conto delle
sottostate persone che hanno chiesto l'assegnazione di un al-
loggio nelle case popolari, costruite in Ostuni, di prossima as-
segnazione:**

**LORIZZO Salvatore di Domenico-Gestore di una Rivendita di Sali e
Tabacchi con un reddito sufficiente per la sua famiglia-possiede
un locale edibito a bottega in via P.Vincenti.La sua famiglia si
compone dei coniugi e 3 figli minori abita una casa a 1° piano
composta di due vani,cucina nella stessa casa,provvista di acqua
corrente,molto umida alloggia l'attuale casa da circa 5 anni.E'
individuo comprensibile dei doveri di condominio.E'solvibile e
di buona condotta in genere.-**

(Com.te Interinale della Stazione)

BILLY VITO

per COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:

brindisi li 4 Giugno 1956

**IL SEGRETARIO DELL'I.A.C.P.
(Avv.Vincenzo PANNA)**

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto Lorizzo Salvatore di Domenico Oron

*Tagliando fino a L. 10.000
PRIMA DI FIDARE L'ASSEGNO, VERIFICARE
IL PRESENTE TALLONCINO E CONSERVARLO.*
N. 0429459
Banca Commerciale Italiana
Lira
Assegno circolare a vista
gratuito

abitella Maria Grata, nato e residente
in micilio provvisorio in Via Cesare
, casa minima, umida, di due soli vani
, nella quale é costretto a vivere
a di 5 persone. Coadiutore nella Ri-
chi del padre, rivolge istanza a co-
stitute, acché voglia concedergli un

Alloggio e ricazione delle Case Popolari di pres=
sima assegnazione in questo Comune dei lotti IX e
X di cui al bando di concorso affisso in data 7 gen=
naio 1956.

Dichiara inoltre di aver prese conoscenza delle con=
dizioni di assegnazione e di accettarle incondizio=
natamente.

Si allegano i documenti relativi.--

In fede

(Lorizzo Salvatore)

Lorizzo Salvatore
Via C. Beccaria n. 12 - OSTUNI

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. _____

24 GEN. 1956

Ortuni

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. _____

24 GEN. 1956

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Ostuni

Il sottoscritto Lerizzo Salvatore di Domenico Oron
zo e fu Macchitella Maria Grata, nato e residente
in Ostuni con domicilio provvisorio in Via Cesare
Beccaria n° 12, casa minima, umida, di due soli vani
senza accessori, nella quale é costretto a vivere
con la famiglia di 5 persone. Coadiutore nella Ri=
vendita Tabacchi del padre, rivolge istanza a co=
desto Spett. Istituto, acché voglia concedergli un
Alloggio a locazione delle Case Popolari di pres=
sima assegnazione in questo Comune dei lotti IX e
X di cui al bando di concorso affisso in data 7 gen
naio 1956.

Dichiara inoltre di aver preso conoscenza delle con=
dizioni di assegnazione e di accettarle incondizio=
natamente.

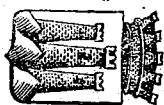
Si allegano i documenti relativi.--

In fede

(Lerizzo Salvatore)

Lerizzo Salvatore

Via C. Beccaria n. 12 - O S T U N I



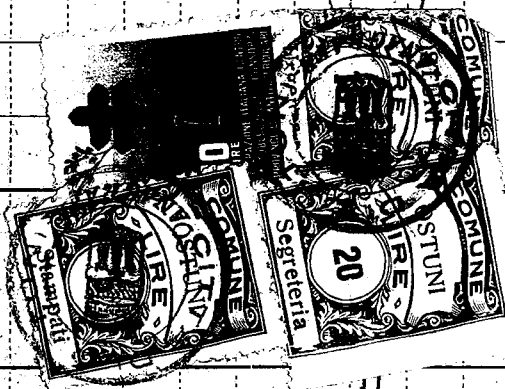
CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI

Orizio Delvatore

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famigl.	NOME - COGNOME E NOME del Padre della Madre				LUOGO E DATA DI NASCITA			Stato Civile	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
							COMUNE	Giorno	Mese	Anno		
1	Orizio Delvatore	Di					Oriz.	9	8	916	cap	Tabacca cond.
2	Santucci	Uglio					Oriz.	19	6	916	s	uncon.
3	Conito M. Paolo Modugno	figli					Oriz.	11	4	946	—	—
4	Quadriz Emilia	s					Oriz.	29	1	950	—	—
5	Spie Overo	s					Oriz.	6	8	951	—	—



Si rilascia per uso

ed in carta libera

Ostuni, li

16/1-1956



bofiste

L'UFFICIALE BINDERGRAFE

prandi

8.340

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE

OSTUNI

Luiso Salvatore
L. 80 Cronza

Si Certifica

Che, alla partita 17977 del Catasto urbano
di Ostuni, risulta iscritta la ditta: Lorenzo
Salvatore di Domenico Cronza, per una
bottega di un vano tirino, alla via Pietro
Vincenzi N. 2 col reddito di Lire 45.000
Negli altri per le altre imposte e per la ditta:
Santarelli Giuseppina fu Alfredo.
Si ribateia per uso Carte Popolari.

Santarelli
Giuseppina
fu Alfredo

OSTUNI 10 GEN 1956



PROCURATORE SUPERIORE

[Handwritten signature]

535

340

Esatto L

per Ostuni d'Uff.

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE

[Handwritten signature]



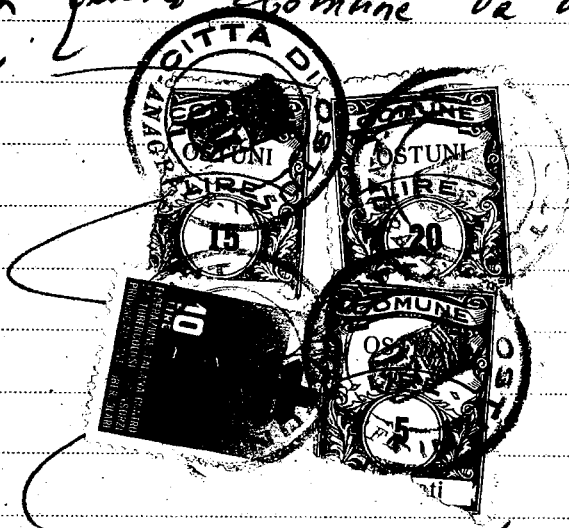
CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE SINDACO ANAGRAFE

CERTIFICA

Che *Loritto Salvatore*, nato m'
Ostuni il 9 Agosto 1916, ha la
residenza in questo Comune da oltre
Sue anni.



Si rilascia in carta libera per uso delle *amministrazioni popolari*

Ostuni, li



L'UFFICIALE SINDACO ANAGRAFE

[Signature]



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

RICHIESTA DI CERTIFICATO PENALE

SI CERTIFICA

che

Lorizzo Salvatore

figlio di

e della

nacque in

Ostuni

, il giorno

9

(*novembre*)

del mese di

agosto

, dell'anno

1916 (*millenovecentosedici*)

Rilasciato in carta libera per richiesta del (1)

certificato penale generale

per richiesta casa popolare

Li

17-1-1956

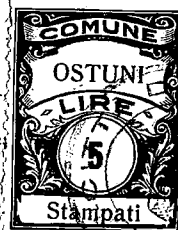
L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



Sig. Procuratore della Repubblica

Visto: per Autentificazione

Brindisi



(1) Certificato Penale Generale o di capacità civile.

Tribunale Civile e Penale di

CERTIFICATO

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale al nome dell'individuo suindicato risulta:

NULLA

17 GEN 1956



[Signature]

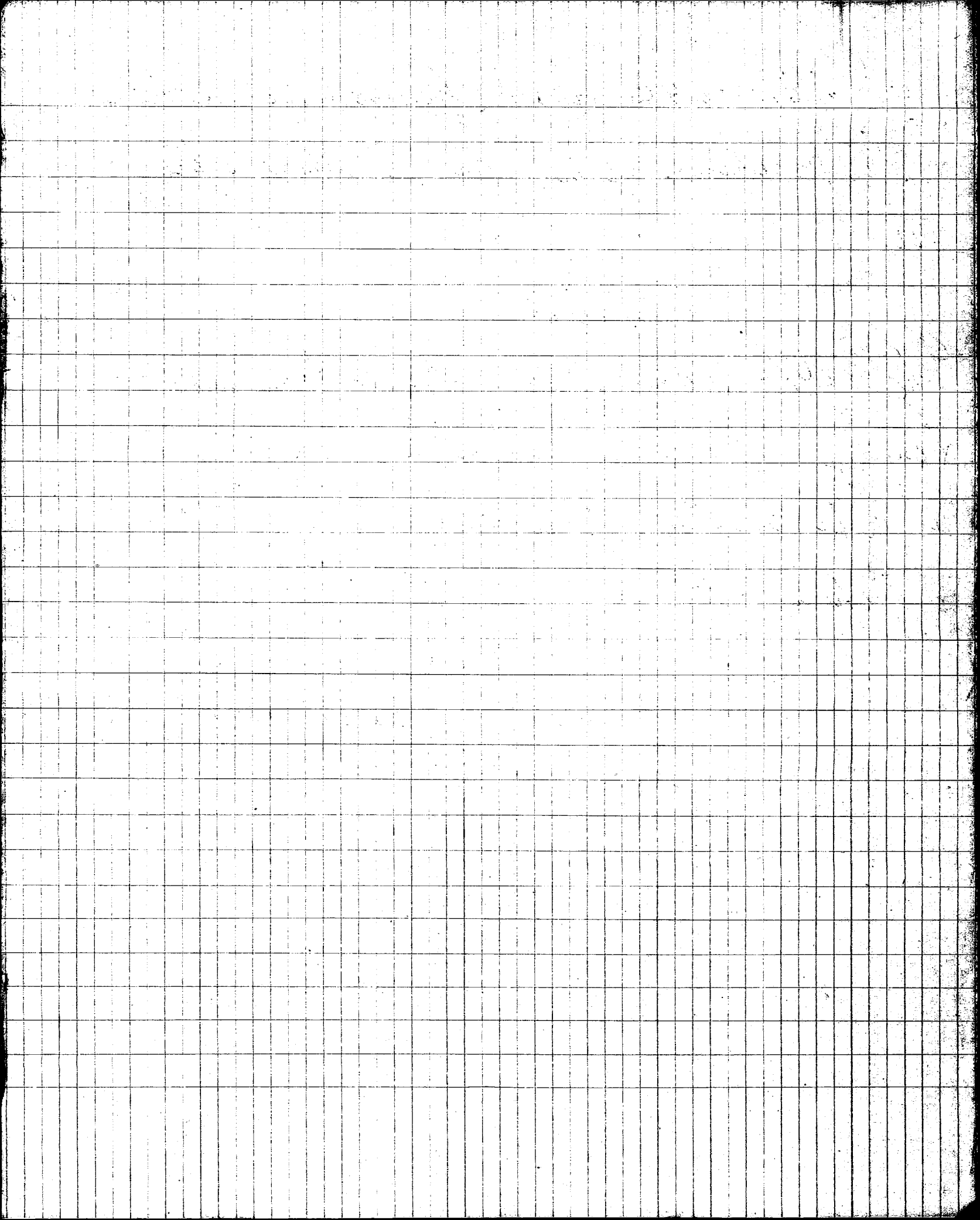
Io sottoscritta Giovine Gennarina di Luigi
Proprietaria della casa in Ordine alla
via C. Pecunia 112

Dichiaro

che detta casa è in affitto al Signor
Luigi Salvatore Landrelli Giuseppe
in affitto dal 10 agosto 1950

Data 17-1-56

In fede
Giovine Gennarina



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO SANITARIO

N. di Prot.

Ostuni, li

20. 1.

1956

Risposta a nota del

Div.

Sez.

Num.

OGGETTO:

Casa antichissima per diffusi
umidità nelle pareti e volte Via
Cetare Bimaria 12

Certifico che la casa abitata dal Sig^r
Lorizzo Salvatore di Oranzo col suo nucleo
famigliare costituito di altri ~~tre~~ ^{quattro}
persone, consta di due ambienti sui cui
muri e volte si notano larghe
chiazze di umidità, che creano
negli ambienti un senso di fatto
umido, assai nocivo per la salute
degli ospiti - Infatti tanto il Lorizzo
che i famigliari vanno di frequen-
te soggetti a febbri di natura malarica,
forme tossellari, bronchiti ac-

Per questa palese insalubrità degli am-
bienti, rilevo la casa abitata dal
Lorizzo e famiglia assolutamente
antigenica —

Dr. Umberto
Sanitario



Doit. MICHELE BOVENZI

Medico Condotta
Specialista Malattie Polmonari
e Clinica della Tubercolosi
Medicina Interna

OSTUNI (Brindisi)

19 156

Certifico che la bambina
Marianna Lorenza di
Schiavone di anni 3 è affetta
da reumatismo articolare sub-
acuto per cui non può assoluta-
mente alzarsi in luoghi umidi
e poco aerati —

M. Bovenzi.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA PER CONCESSIONE DI UN ALLOGGIO DELLE CASE POPOLARI, A LOCAZIONE, NEL COMUNE DI OSTUNI.--

- 1°) Situazione di famiglia
- 2°) Certificate dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
- 3°) Certificate di residenza
- 4°) Certificate penale
- 5°) Dichiarazione da parte del proprietario della casa e attualmente abitata
- 6°) Certificate medico rilasciato dall'Ufficiale Sanitario per l'abitazione
- 7°) Certificate medico della figlia Marilena;
- 8°) Vaglia della Banca Commerciale Italiana n° 0429459 di S. 500=

=====

Luigi Salvatore

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA PER CONCESSIONE DI UN ALLOGGIO DELLE CASE POPOLARI, A LOCAZIONE, NEL COMUNE DI OSTUNI.-

- 1°) Situazione di famiglia
- 2°) Certificate dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
- 3°) Certificate di residenza
- 4°) Certificate penale
- 5°) Dichiarazione da parte del proprietario della casa e attualmente abitata
- 6°) Certificate medico rilasciato dall'Ufficiale Sanitario per l'abitazione
- 7°) Certificate medico della figlia Marilena;
- 8°) Vaglia della Banca Commerciale Italiana n° 0429459 di L. 500=

=====

Ronzo delvatore